

8.2.7.3.2. M07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La carenza e l'inadeguatezza di infrastrutture essenziali rendono disagevole la permanenza delle popolazioni nelle zone rurali più marginali della Regione, il che concorre ad un progressivo spopolamento soprattutto a causa dell'esodo dei residenti delle fasce di età più giovani con un invecchiamento ed impoverimento del tessuto socio-economico di tali aree.

Il sostegno alla realizzazione, al miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala è pertanto indispensabile per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

La tipologia di operazione sostiene, in coerenza con l'AdP, investimenti in strade di accesso ai centri abitati marginali, piccoli acquedotti per uso potabile, impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica da biomasse forestali e/o da scarti e sottoprodotti agricoli o agro-industriali.

La tipologia di operazione risponde ai fabbisogni F20 (Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale) e F18 (Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia).

L'operazione concorre alla focus area 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013
- Art. 13 del Reg. (UE) 807/2014
- Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti"
- Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"

- Delibera della Giunta Regionale n. 1517 del 5 dicembre 2014 : Piano energetico regionale

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

- Comuni singoli o associati;
- altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.);
- per quanto riguarda gli acquedotti per uso potabile, sono ammissibili anche consorzi rurali o di miglioramento fondiario o altre forme associative di livello locale fra gli utenti dell'impianto.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala, così come definiti al capitolo 8.2.7.5, relativi a :

1. impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica proveniente da biomasse forestali e/o da scarti e sottoprodotti agricoli e agro-industriali, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.);
2. costruzione, miglioramento o ampliamento di acquedotti per uso potabile
3. costruzione, miglioramento o ampliamento di strade d'accesso ai borghi rurali e loro viabilità interna comprese le opere accessorie quali fognatura e pubblica illuminazione.

Questa tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative agli investimenti ammissibili come definiti nel capitolo 8.2.7.3.2.6. Sono ammissibili solo le voci di spesa compatibili con l'art 45 paragrafo 2 del reg. (UE) 1305/2013.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzate sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Per quanto concerne tutti gli investimenti di cui al precedente punto 1 (impianti per la produzione e per la distribuzione di energia termica) questi:

- devono essere realizzati esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali";
- devono essere conformi alle norme della Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss.mm.e.ii ;
- gli utenti devono essere situati nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali";

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia

termica, di cui al precedente punto 1, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.):

- sono ammissibili a finanziamento impianti di potenza non superiore ad 5 MW termici;
- è escluso l'impiego di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose, inclusi i biocarburanti e altre colture agricole forestali dedicate;
- devono rispettare i criteri minimi di efficienza energetica specificati al capitolo 8.2.7.5;
- l'energia termica prodotta dagli impianti finanziati con la presente operazione è utilizzata esclusivamente a servizio di edifici pubblici.

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la distribuzione di energia termica di cui al precedente punto 1 il sostegno per le reti di distribuzione di energia termica riguarda solo gli investimenti relativi alla parte pubblica della rete. Gli allacciamenti delle singole utenze sono ammissibili solo se si tratta di edifici pubblici o impianti pubblici. Non sono ammissibili a finanziamento i costi per l'allacciamento alla rete della singola utenza ad uso privato;

Gli investimenti di cui al punto 2 (acquedotti per uso potabile) e 3 (strade) sono limitati ai comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000.

Nel caso di investimenti che prevedano l'apertura di scavi deve essere previsto l'interramento di canaline vuote da utilizzarsi per eventuali implementazioni di reti telematiche o per altri usi pubblici.

8.2.7.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- Sono prioritari gli investimenti proposti da unioni di comuni e in subordine da associazioni di comuni.
- Sono prioritari gli investimenti realizzati in comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000.
- Sono prioritari gli investimenti realizzati nei comuni dove si è verificato un calo demografico negli ultimi 20 anni in base ai dati statistici ufficiali.
- Per quanto riguarda gli acquedotti ad uso potabile sono prioritari gli interventi di miglioramento di impianti esistenti per ridurre le dispersioni.
- Per quanto riguarda le strade: sono prioritari gli interventi sulle strade danneggiate da alluvioni e frane nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.
- Per gli investimenti relativi all'energia sono prioritari gli investimenti connessi a contratti di fornitura delle biomasse provenienti dallo stesso comune o da comuni limitrofi, per almeno il 75% dei consumi annui (al fine di ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali per il trasporto della biomassa alla centrale).

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile sostenuta.

Per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento si applicano le condizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto, compresi gli appalti di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica eventuali attività in -house
8. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
9. Valutazione dei criteri di selezione;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.7.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento degli operatori dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori;
2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori;
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di controllo; verifica del rispetto della definizione di "infrastrutture su piccola scala"
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica di eventuali attività in -house: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in-situ di tutti gli

- investimenti finanziati;
9. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : controlli ex-post specifici.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M07.02. Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.2.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (3;7) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.2.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1;2;4;5;6;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.2.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La definizione di infrastrutture su piccola scala è riportata al capitolo 8.2.7.5.

Per gli impianti per la produzione di energia si applica anche un limite di potenza massima di 5 MW termici. Tale limite è necessario per assicurare la complementarietà con il sostegno fornito dal POR FESR in conformità all'art. 20, par. 2 del regolamento 1305/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non è ammesso l'utilizzo, per la produzione di energia, di biomasse consistenti in cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose e altre colture agricole forestali dedicate, inclusi i biocarburanti, se non per quanto riguarda gli scarti di lavorazione e i sottoprodotti come paglia e simili.